CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.

INDICE

Art. 1 – Principio generale di trasparenza 4

Art. 2 – Oggetto 4

Art. 3 – Obbligo di pubblicità 4

Art. 4 – Limiti alla pubblicazione di dati e documenti 5

Art. 5 – Accesso agli atti 6

Art. 6 – Qualità delle informazioni 6

Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo 7

Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 7

Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 7

Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 8

Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Consiglio Nazionale de *** e dei Consigli territoriali dell'Ordine de *** 8

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 9

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali 9

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 10

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 11

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 11

Art. 17 – Bandi di concorso per l'assunzione del personale 11

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale 12

Art. 19 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione e il codice di comportamento 12

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 13

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 14

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 15

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo 15

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 16

Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività del Consiglio Nazionale de *** e dei Consigli territoriali dell'Ordine de *** 16

Art. 26 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 16

Art. 27 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 16

Art. 28 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici 18

Art. 29 – Responsabile unico per la trasparenza 18

Art. 30 – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 19

Art. 31 – Violazione degli obblighi di trasparenza. 20

Art. 32 – Norme transitorie e finali 20

Art. 1 – Principio generale di trasparenza

1. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito **"Consiglio Nazionale")** e i Consigli territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito **"Consigli Territoriali"**) , le relative articolazioni interne, nonché gli organismi e gli uffici da essi dipendenti, sono soggetti al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, da intendersi come piena accessibilità delle informazioni concernenti la loro organizzazione e le loro attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite e sull'utilizzo delle risorse.

2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Art. 2 – Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 gravanti sul Consiglio Nazionale e sui Consigli territoriali.

Art. 3 – Obbligo di pubblicità

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, in conformità al presente regolamento, sono pubblici. Chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli.

2. Alla pubblicazione, nei rispettivi siti internet istituzionali, delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l'organizzazione e le attività del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai predetti siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

Art. 4 – Limiti alla pubblicazione di dati e documenti

1. L'assolvimento agli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196[1], implica la possibilità di diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il relativo trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati personali nei siti internet istituzionali del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, in attuazione del presente regolamento, è finalizzata al rispetto del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico.

3. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla legge e garantendo l'anonimizzazione[2] dei dati personali eventualmente presenti, possono disporre la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del presente regolamento o di specifiche previsioni di legge.

4. Nei casi in cui il presente regolamento o specifiche disposizioni di legge prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, non

---

[1] Art. 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196: «*Ai fini del presente codice si intende per:*

[...] *d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;*

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale».

[2] Il *Considerando 26* della direttiva 95/46/CE stabilisce che per "dati anonimi" si intendono le informazioni concernenti una persona fisica che non può essere identificata né dal responsabile del trattamento né da altri soggetti, tenuto conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificarla.

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza perseguite mediante l'obbligo di pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dal Consiglio Nazionale e dai Consigli territoriali.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche, di tutti i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 5 – Accesso agli atti

1. L'obbligo previsto dal presente regolamento in capo al Consiglio Nazionale ed ai Consigli territoriali di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 – Qualità delle informazioni

1.Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali garantiscono la qualità delle informazioni pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente sui siti internet istituzionali del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, in base alle rispettive competenze.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

3. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Al fini di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella *home page* dei siti internet istituzionali del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali è istituita un'apposita sezione denominata «**Consiglio trasparente**», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del regolamento vigente. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali non possono introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire ai motori di ricerca web

di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Consiglio trasparente».

2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Consiglio trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano in formato aperto sui siti internet istituzionali i riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti, le circolari di interesse generale, i programmi e le istruzioni emanati dal Consiglio Nazionale e dai Consigli territoriali.

Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati concernenti:

a) gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; la cronologia delle sedute di consiglio;

b) la dotazione organica, l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, con i nominativi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) la descrizione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, della struttura e dell'organizzazione consiliare, mediante illustrazione dell'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali, nonché delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, contattabili ai fini della richiesta di qualsiasi informazione concernente l'assolvimento delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio Nazionale e ai Consigli territoriali.

Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai componenti dei Consigli titolari di incarichi di natura elettiva o comunque implicanti l'esercizio di poteri di indirizzo politico, Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano le seguenti informazioni, dati e documenti:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano le informazioni, i dati e i documenti cui al comma 1 entro tre mesi dall'elezione o dalla nomina e per i tre mesi successivi dalla cessazione del mandato.

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali o di responsabili di struttura, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza :

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il *curriculum vitae*;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti pubblici o di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali sono tenuti a pubblicare i dati cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali sono tenuti a pubblicare nella sezione del sito Internet "Consiglio trasparente" il prospetto delle spese sostenute per il personale, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3.Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale, suddivisi per Uffici.

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1, pubblicano annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, nonché il contratto stipulato con l'interessato.

2.Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 17 – Bandi di concorso per assunzione personale

1. Fermo restando l'assolvimento degli ulteriori obblighi di pubblicità legale, il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale.

2. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. Trascorso il termine di pubblicazione previsto dal bando, il bando e tutti gli atti concorsuali vengono pubblicati in apposita pagina interna del sito Internet istituzionale, denominata "**Archivio concorsi**", distinta per annualità.

3. Al termine di ogni procedura di selezione pubblica del personale, il Consiglio Nazionale pubblica sul sito Internet istituzionale, in formato aperto e liberamente accessibile, la graduatoria finale, con l'indicazione dei vincitori e la relativa delibera consiliare.

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale

1. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi distribuiti al personale dirigenziale e non dirigenziale.

2. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i responsabili e sia per i dipendenti.

Art. 19 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione e il codice di comportamento

1. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano i contratti integrativi stipulati.

3. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano il codice di comportamento del personale.

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano e aggiornano annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dai Consigli medesimi ovvero per i quali Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali abbiano il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, (es. : Fondazioni, Centro Studi, ecc.) in loro controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni, sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali, al numero dei rappresentanti del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nei siti internet istituzionali del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei

quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Consiglio trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati con soggetti privati o con altri enti e amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

3.Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali assicurano il rispetto delle novità in tema di autocertificazione e dichiarazioni sostitutive introdotte dall'art.15 della legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), e predispongono le misure organizzative – compresa la individuazione di un Ufficio Responsabile, con pubblicazione dei relativi recapiti telefonici e PEC – per garantire l'efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulle autocertificazioni ricevute dagli interessati.

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990[3] e dell'art.26 del d.lgs. n.33/2013, di importo superiore a mille euro.

2. La pubblicazione comprende necessariamente:

a) il nome del soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo (es. la delibera consiliare) a base dell'attribuzione ;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo ;

e) il link al progetto selezionato e al *curriculum vitae* del soggetto incaricato.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, nell'ambito della sezione «Consiglio trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto, che ne consente l'esportazione e il trattamento.

Art. 23 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano i dati relativi ai rispettivi bilanci di previsione e a quelli consuntivi di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurarne la piena accessibilità e comprensibilità.

---

[3] Art. 12 legge n. 241 del 1990: «*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*».

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano, aggiornandole semestralmente, le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano gli atti e le relazioni degli organi di controllo, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Art. 26 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 27 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento, con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i *fac-simile* per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;

l) il nome del soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Art. 28 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Il Consiglio Nazionale ed i Consigli territoriali pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Art. 29 – Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. All'interno del Consiglio Nazionale è individuato il Responsabile unico per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione, di seguito «il Responsabile», in possesso dei necessari requisiti professionali. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, comunicando all'ufficio di appartenenza del soggetto incaricato dell'espletamento degli obblighi anzidetti eventuali omissioni o ritardi nell'adempimento, al fine di consentirne l'immediato intervento in via sostitutiva. Nei casi più gravi, l'inadempimento può condurre alla segnalazione di cui al successivo comma 4.

2. I Consigli territoriali nominano un referente per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione, nella persona di un dipendente o, in mancanza, di un Consigliere, il quale è tenuto a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare a cura del responsabile, ai fini del rispetto dei termini.

3. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, nonché il pieno rispetto dell'art.6-bis della legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.

4. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal presente regolamento ai Consigli di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

5. Il Responsabile predispone annualmente, entro il 31 gennaio, acquisite le relazioni dei referenti dei Consigli territoriali, una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. La relazione viene presentata al Consiglio nazionale che sulla, sua base può procedere ad emanare disposizioni finalizzate ad una migliore applicazione della normativa.

6. I Consigli territoriali, previo assenso del Consiglio nazionale, possono stabilire regole comuni per la nomina di un referente unico per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione che svolga la propria attività per conto di più Consigli territoriali.

Art. 30 – Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità

1. Il Consiglio Nazionale adotta un Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un'appropriata valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione;

b) un adeguato livello di trasparenza;

c) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale devono tener conto, secondo l'indirizzo fornito dal Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, delle esigenze previste dal Piano di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190[4], in quanto compatibili con la struttura organizzativa del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali.

3. Nell'ambito del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

---

[4] Articolo 1, comma 5, legge 6 novembre 2012, n. 1905: «Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

4. Il Consiglio Nazionale ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Consiglio trasparente»:

a) il Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore unico dell'Ente.

Art. 31 – Violazione degli obblighi di trasparenza.

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, compresa la mancata adozione e pubblicazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità, costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali.

2. Il soggetto responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 32 – Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel presente regolamento decorre dal 30 giugno 2015.